

# TOMI OLO

## STUDIO ASSOCIATO

di consulenza commerciale e del lavoro

Con la collaborazione del Centro Studi SEAC siamo lieti di inviarLe il n. 01 di

## SPAZIO AZIENDE – GENNAIO 2011

LE ULTIME NOVITÀ	
<p><b>Flussi d'ingresso 2010/2011: i chiarimenti del Ministero</b></p> <p style="text-align: center;">Circolare ministeriale n. 18 del 3 gennaio 2011</p>	<p>Con la <b>Circolare congiunta n. 18 del 3 gennaio 2011</b>, il Ministero dell'Interno e il Ministero del Lavoro hanno fornito chiarimenti in merito alla programmazione transitoria dei flussi d'ingresso per lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2010, prevista dal DPCM 30 novembre 2010 (pubblicato sulla G.U. n. 305 del 31 dicembre 2010). Nella circolare in esame viene precisato che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• a partire <b>dalle ore 8.00 del 17 gennaio 2011</b> sarà disponibile sul sito del Ministero dell'Interno l'applicativo per la compilazione dei nuovi moduli di domanda da trasmettere nei relativi "click day";</li> <li>• la compilazione delle domande è consentita per tutta la durata di validità del decreto flussi, cioè fino al <b>30 giugno 2011</b>.</li> </ul>
<p><b>Publicato in Gazzetta Ufficiale il DL Milleproroghe</b></p> <p style="text-align: center;">Decreto Legge n. 225 del 29 dicembre 2010</p>	<p>È stato pubblicato sulla <b>Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2010</b>, il D.L. 29 dicembre 2010, n. 225 (c.d. Decreto Milleproroghe), relativo alla proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie. Le disposizioni di interesse per i datori di lavoro riguardano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la proroga al <b>31 marzo 2011</b> dell'obbligo a carico dei sostituti d'imposta di comunicare con cadenza mensile, per via telematica, i dati su retribuzione e contribuzione (c.d. <b>mensilizzazione dei dati fiscali</b>);</li> <li>• il differimento al <b>30 giugno 2011</b> del versamento delle imposte e contributi sospesi per gli <b>"alluvionati"</b> della Regione <b>Veneto</b>;</li> <li>• la sospensione, per i terremotati d'<b>Abruzzo</b>, della <b>riscossione delle rate</b>, in scadenza tra il mese di gennaio 2011 ed il mese di giugno 2011;</li> <li>• la proroga (fino al <b>31 marzo 2011</b>) della possibilità, per i <b>percettori di prestazioni</b> integrative del salario o di <b>sostegno al reddito</b>, di offrire attività di <b>lavoro accessorio</b> in tutti i settori produttivi, compresi gli Enti locali, e nel limite massimo di 3.000 euro per anno solare;</li> <li>• la proroga fino al <b>31 marzo 2011</b> della possibilità di fruire delle indennità di disoccupazione in caso di <b>crisi aziendale</b> di cui all'art. 19, comma 1-ter, del DL n. 185/2008.</li> </ul>
<p><b>INAIL: richiesta di riduzione del tasso medio di tariffa</b></p> <p style="text-align: center;">Nota INAIL 9262 del 22 dicembre 2010</p>	<p>L'INAIL, nella <b>Nota n. 9262 del 22 dicembre 2010</b>, ricorda che le aziende che hanno effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa in materia, possono presentare, entro il <b>31 gennaio 2011</b>, l'istanza di <b>riduzione del tasso medio di tariffa</b> (mod. OT/24-MAT). La riduzione del tasso è prevista in misura fissa pari al <b>5%</b> per le aziende di rilevanti dimensioni e al <b>10%</b> per le altre aziende. L'Istituto comunica, inoltre, che è stata trasmessa al Ministero del Lavoro la delibera del Presidente Commissario dell'INAIL n. 79/2010 che prevede una riarticolazione delle percentuali di oscillazione per prevenzione e fa slittare al 28 febbraio il termine ultimo di presentazione delle istanze. L'INAIL chiarisce, tuttavia, che in attesa della pubblicazione sulla G.U. del relativo DM, rimangono valide le disposizioni attualmente in vigore.</p>

## COMMENTI

È stata pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 281 alla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2010 la **Legge n. 220 del 13 dicembre 2010 (Legge di stabilità 2011)**, in vigore dal **1° gennaio 2011**. Di seguito si illustrano le disposizioni, in essa contenute, di interesse per i datori di lavoro.

### RAVVEDIMENTO OPEROSO (ARTICOLO 1, COMMA 20)

A decorrere dal **1° febbraio 2011** è previsto un **aumento** delle **sanzioni** dovute in caso di regolarizzazione spontanea delle violazioni tributarie tramite il ravvedimento operoso.

In particolare la sanzione in misura ridotta passa

- da un dodicesimo a un **decimo** del minimo, in caso di **mancato pagamento del tributo**, sanato nel termine di **trenta giorni** dalla scadenza del termine stabilito;
- da un decimo ad un **ottavo** del minimo, in caso di **mancato pagamento del tributo**, sanato entro il termine per la **presentazione della dichiarazione** relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
- da un dodicesimo ad un **decimo** del minimo, in caso di **mancata presentazione della dichiarazione** nei termini di legge sanata entro 90 giorni dalla scadenza.

### PROROGA DI PROVVEDIMENTI DI CIGS, MOBILITÀ E DISOCCUPAZIONE SPECIALE (ARTICOLO 1, COMMA 30)

Viene previsto che il Ministro del Lavoro possa disporre, nel 2011, **in deroga** alla normativa vigente, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori ai 12 mesi la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di **cassa integrazione guadagni, mobilità e disoccupazione speciale**, anche con riferimento a settori produttivi e aree regionali.

Alle stesse condizioni possono essere **prorogati** anche i trattamenti già concessi nel 2010. I trattamenti prorogati al 2011 subiscono le seguenti **riduzioni**: 10%, 30%, 40% rispettivamente in caso di prima, seconda o successive proroghe. Nel caso di proroghe successive alla seconda i trattamenti di sostegno al reddito possono essere erogati esclusivamente nel caso di **frequenza** di specifici **programmi di reimpiego**, anche miranti alla riqualificazione professionale, organizzati dalla Regione.

### CRITERI DI ACCESSO AGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA (ARTICOLO 1, COMMA 31, PRIMO PERIODO)

È prevista l'estensione anche ai lavoratori destinatari dei trattamenti di **cassa integrazione guadagni in deroga** e di **mobilità in deroga** dei criteri previsti per accedere alle forme di integrazione al reddito e cioè un'**anzianità**:

- di almeno novanta giorni per quanto riguarda la richiesta del trattamento di integrazione salariale;
- di almeno dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato per quanto riguarda l'indennità di mobilità.

### RAGGIUNGIMENTO DEI REQUISITI DI ANZIANITÀ LAVORATIVA AI FINI DEI TRATTAMENTI IN DEROGA (ARTICOLO 1, COMMA 31, SECONDO PERIODO)

Ai fini del raggiungimento del requisito di anzianità di almeno dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato, necessari per avere accesso ai trattamenti in deroga, sono vevoli le mensilità accreditate dalla stessa impresa alla Gestione separata dell'INPS, relativamente ai collaboratori che, in regime di monocommittenza, abbiano conseguito un reddito superiore a 5.000 euro.

### ANTICIPO DEL PAGAMENTO DIRETTO DEL TRATTAMENTO IN DEROGA (ARTICOLO 1, COMMA 31, TERZO PERIODO)

L'articolo 7-ter, comma 3, della Legge n. 33/2009 ha introdotto la possibilità riconosciuta all'INPS di anticipare il trattamento in deroga, fino ad un massimo di 4 mensilità, prima che venga adottato il provvedimento di concessione da parte della Regione. Tale agevolazione, introdotta in via sperimentale per gli anni 2009-2010, è prorogata al 2011.

---

## PROROGATI I BENEFICI PER L'ASSUNZIONE DI SOGGETTI DESTINATARI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA (ARTICOLO 1, COMMA 31, TERZO PERIODO)

---

Prorogato al 2011 il beneficio previsto dall'articolo 7-ter, comma 7, della Legge n. 33/2009 per i datori di lavoro che assumono lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali in deroga. Il beneficio consiste in un incentivo mensile equivalente alla residua indennità che sarebbe spettata al lavoratore.

---

## PROROGA DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI STRUMENTI DI TUTELA DEL REDDITO IN CASO DI SOSPENSIONE DAL LAVORO O DISOCCUPAZIONE E PER LA CONCESSIONE DI AMMORTIZZATORI IN DEROGA (ARTICOLO 1, COMMA 32)

---

Il comma 32 prevede la **proroga** dell'applicazione di una serie di **disposizioni** contenute nell'**art. 19 del DL n. 185/2008**, convertito, con modificazioni dalla Legge n. 2/2009, e successive modificazioni. In particolare, nel limite di 30 milioni di euro per l'anno 2011, viene prevista:

- la proroga della possibilità di far ricorso per i lavoratori, in caso di licenziamento o di cessazione del rapporto di lavoro, ad un trattamento equivalente all'**indennità di mobilità in deroga**, ai sensi dell'art. 19, comma 10-bis, del DL n. 185/2008;
- la proroga, per l'anno 2010, dei **trattamenti di CIGS e mobilità** ai dipendenti delle **imprese** esercenti attività **commerciali** con più di 50 dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo (compresi gli operatori turistici), con più di 50 dipendenti e delle imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti (art. 19, comma 11, del DL n. 185/2008);
- la possibilità di iscrivere nelle **liste di mobilità** i lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende con un numero di dipendenti inferiori a 15 (art. 19, comma 13, del DL n. 185/2008);
- la possibilità, da parte delle aziende non rientranti nel campo di applicazione della CIGS di fare ricorso ai **contratti di solidarietà**, stipulati ai sensi dell'art. 5, c. 5, Legge n. 236/1993, anche in caso di licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo (art. 19, comma 14, del DL n. 185/2008).

Viene, inoltre, stabilita anche per il 2011, sempre a carico del Fondo per l'occupazione, la possibilità in caso di **cessazione dell'attività** dell'intera azienda, di un settore di attività o di uno o più stabilimenti o parte di essi, di prorogare, fino a 24 mesi, il **trattamento di CIGS** per crisi aziendale (art. 19, comma 15, del DL n. 185/2008).

Si segnala, altresì, che l'indennità prevista per i **lavoratori somministrati** è prorogata a tutto il 2011, alle stesse condizioni previste dal comma 12, dell'art. 19 del DL n. 185/2008. Infine, viene prorogata la previsione di cui al comma 7 del DL n. 185/2008, per cui i fondi interprofessionali per la formazione continua possono destinare interventi per misure temporanee ed eccezionali, anche di **sostegno al reddito**, volte alla tutela dei lavoratori, anche con contratti di apprendistato o a progetto, a rischio di perdita del posto di lavoro.

---

## PROVVEDIMENTI ANTICRISI – PROROGA DEI TERMINI (ARTICOLO 1, COMMA 33)

---

È prorogato fino al 31 dicembre 2011:

- il rafforzamento dei **contratti di solidarietà difensivi** stipulati dalle imprese rientranti nell'ambito di applicazione della CIGS, attraverso l'aumento per i lavoratori, che subiscono una riduzione di orario con conseguente perdita di una quota della retribuzione, del trattamento di integrazione dal 60% all'80% della retribuzione;
- la possibilità per i lavoratori che beneficino di **trattamenti di sostegno al reddito** di ottenere il pagamento in un'unica soluzione delle mensilità spettanti per intraprendere un'**attività di lavoro autonomo**, per avviare un'attività **autoimprenditoriale** o una **micro impresa** o per associarsi in cooperativa. Tale previsione interessa i lavoratori in mobilità o in cassa integrazione guadagni per crisi aziendale a seguito di cessazione totale o parziale dell'impresa, di procedura concorsuale o di dichiarazione di esubero strutturale di personale;
- la possibilità per le aziende di utilizzare i lavoratori già destinatari di trattamenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro in **progetti di formazione o riqualificazione**, con eventuale attività produttiva connessa all'apprendimento;
- la modifica dei requisiti previdenziali ai fini della fruizione dell'**indennità di disoccupazione non agricola** con requisiti normali;
- l'**accredito figurativo** a favore dei beneficiari di misure di sostegno al reddito che:
  - hanno perso il posto di lavoro,

- hanno maturato almeno 35 anni di anzianità contributiva,
- accettino un impiego che preveda una retribuzione inferiore di almeno il 20% di quella percepita in precedenza;
- **la riduzione contributiva** per i lavoratori in mobilità, pari a quella per gli apprendisti, ai datori di lavoro che assumono lavoratori beneficiari dell'indennità di disoccupazione con requisiti normali che abbiano almeno 50 anni;
- l'erogazione di un **incentivo** a carico INPS in favore dei datori di lavoro
  - che non abbiano effettuato, nei dodici mesi precedenti, riduzioni di personale avente la stessa qualifica dei lavoratori da assumere,
  - le cui aziende non stiano beneficiando di trattamenti di CIGS,
  - che, senza esservi tenuti, assumano a tempo pieno e indeterminato, lavoratori destinatari dell'indennità di disoccupazione involontaria e del trattamento speciale di disoccupazione per lavoratori licenziati da imprese edili e affini.

### APPRENDISTATO (ARTICOLO 1, COMMA 35)

È stanziato un finanziamento fino a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 per le attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato, anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di età.

### FINESTRE DI PENSIONAMENTO PER LAVORATORI IN MOBILITÀ (ARTICOLO 1, COMMA 37)

Ai sensi dell'articolo 12 della Legge n. 122/2010 sono previste nuove decorrenze per il pensionamento a decorrere **dal 1° gennaio 2011**.

L'articolo 12, comma 5 prevede che le disposizioni in materia di decorrenze dei trattamenti pensionistici vigenti in precedenza continuano ad applicarsi, nei limiti del numero di 10.000 lavoratori beneficiari, a

- lavoratori collocati in **mobilità** sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 aprile 2010 e che maturano i requisiti di pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità;
- lavoratori collocati in **mobilità lunga** per effetto di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 aprile 2010;
- lavoratori titolari di **prestazione straordinaria** a carico dei **fondi di solidarietà** di settore.

Per quanto riguarda i **lavoratori in mobilità**, il comma 37 della Legge di stabilità per il 2011 prevede un ampliamento dei soggetti che possono beneficiare delle finestre di pensionamento secondo la normativa previgente. In particolare tale possibilità è estesa, oltre che ai lavoratori collocati in mobilità aventi diritto ad una indennità per un periodo massimo di dodici mesi, elevato a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni, anche ai lavoratori del Mezzogiorno ai quali l'indennità di mobilità è corrisposta per un periodo massimo di ventiquattro mesi, elevato a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a quarantotto per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni.

Il comma 37 prevede inoltre, con riferimento ai **lavoratori in mobilità** e ai **lavoratori titolari di prestazione straordinaria** a carico dei fondi di solidarietà di settore, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011 e comunque entro il periodo di fruizione delle prestazioni di tutela del reddito, che il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, possa disporre, in deroga alla normativa vigente, in alternativa all'applicazione della disciplina previgente in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici, la concessione del **prolungamento dell'intervento di tutela del reddito** per il periodo di tempo necessario al raggiungimento della decorrenza del trattamento pensionistico sulla base di quanto stabilito dalla Legge n. 122/2010.

### SOPPRESSIONE AUMENTO ALIQUOTE CONTRIBUTIVE (ARTICOLO 1, COMMA 39)

Viene **abrogata** la norma di legge (articolo 1, comma 10 della c.d. Legge sulla riforma del Welfare) che prevedeva:

- dal 1° gennaio 2011
- l'**incremento** dello **0,09%** delle aliquote contributive dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori artigiani, commercianti e coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti alle gestioni autonome dell'INPS, nonché quelle relative agli iscritti alla Gestione separata (art. 2, comma 26 della Legge 8 agosto 1995, n. 335).

**INTERVENTI SETTORE AUTOTRASPORTO MERCI (ARTICOLO 1, COMMA 40, ULTIMO PERIODO)**

Viene stabilito che, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di stabilità 2011, con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, siano definiti i criteri per l'effettuazione di interventi in favore del settore dell'autotrasporto di merci.

**AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE PER I DATORI DI LAVORO AGRICOLI (ARTICOLO 1, COMMA 45)**

Le particolari agevolazioni contributive previste per il settore agricolo dall'articolo 2, comma 49, della Legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Finanziaria 2010) per il periodo 1° gennaio - 31 luglio 2010 **continuano ad applicarsi** a decorrere **dal 1° agosto 2010**.

Pertanto lo sgravio contributivo è del:

- 75% per i territori montani particolarmente svantaggiati;
- 68% per le zone agricole svantaggiate.

Tra le zone agricole svantaggiate devono essere ricomprese anche le aree dell'Obiettivo 1 di cui al Regolamento CE n. 1260/1999 nonché i territori dei comuni delle regioni Abruzzo, Molise e Basilicata.

**DETAZZAZIONE E SGRAVIO CONTRIBUTIVO DEI CONTRATTI DI PRODUTTIVITÀ (ARTICOLO 1, COMMA 47)**

Per il solo anno 2011 è prevista l'applicazione dell'**imposta sostitutiva del 10%** nel limite di 6.000 euro (al netto delle ritenute previdenziali), sulle somme corrisposte per incremento della produttività, efficienza organizzativa o per valutazione ritenuta positiva dall'azienda. I lavoratori, per beneficiare di tale trattamento, dovranno avere avuto un reddito da lavoro dipendente pari o inferiore a 40.000 euro nell'anno 2010. Inoltre su tali somme potrà essere applicato lo sgravio contributivo per contrattazione di secondo livello, ma solo nel caso in cui tali importi siano concessi ai sensi e nei limiti delle risorse già stanziati dall'art. 1, comma 68, della Legge n. 247/2007.

**DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA AI NON RESIDENTI (ARTICOLO 1, COMMA 54)**

Anche per l'anno 2011 per i **sogetti non residenti**, è previsto il riconoscimento, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 24, comma 3 del TUIR, delle detrazioni per carichi di famiglia di cui all'articolo 12 del TUIR.

**GLI ADEMPIMENTI DEL MESE DI GENNAIO 2011****LUNEDÌ 10****Contributi INPS trimestrali**

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali relativi al trimestre **ottobre – dicembre 2010** per il personale domestico.

*Versamento a mezzo c/c postale predisposto dall'INPS.*

**Contributi "Fondo M. Negri" e "Fondo M. Besusso" trimestrali**

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi di previdenza ed assistenza integrativa, rispettivamente al "Fondo Mario Negri" ed al Fondo M. Besusso", a favore dei dirigenti di aziende commerciali, relativi al trimestre **ottobre – dicembre 2010**.

*Versamento tramite bonifico bancario.*

**LUNEDÌ 17****Ritenute IRPEF mensili, Contributi INPS mensili, Contributi INPS mensili Gestione separata, Contributi ENPALS mensili**

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento:

- delle ritenute alla fonte operate da tutti i datori di lavoro, sostituiti d'imposta, sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, corrisposti nel mese di **dicembre 2010**;
- dei contributi previdenziali, a favore della generalità dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di **dicembre 2010**;

- alla Gestione separata dei contributi corrisposti su compensi erogati nel mese precedente (**dicembre 2010**) a collaboratori coordinati e continuativi e venditori a domicilio, iscritti e non iscritti a forme di previdenza obbligatoria;
- dei contributi previdenziali a favore dei lavoratori dello spettacolo, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di **dicembre 2010**.

*Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni".*

#### **Contributi INPGI mensili**

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali a favore dei giornalisti professionisti, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di **dicembre 2010**.

*Versamento a mezzo dichiarazione, Modello F24 "Accise".*

#### **Stampa Libro unico**

Ultimo giorno utile per effettuare la stampa del Libro unico relativamente alle variabili retributive del mese di **dicembre 2010**.

### GIOVEDÌ 20

#### **Contributi Previdenziali trimestrali**

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi integrativi a favore dei dirigenti di aziende industriali, relativi al trimestre **ottobre – dicembre 2010**.

*Versamento mediante bonifico bancario.*

### MARTEDÌ 25

#### **ENPALS – Denuncia contributiva mensile unificata**

Ultimo giorno utile per la presentazione della denuncia mensile unificata delle somme dovute e versate, relative al mese di **dicembre 2010**, a favore dei lavoratori dello spettacolo occupati, del periodo lavorativo e della retribuzione percepita da ognuno di loro.

*Invio attraverso la procedura on-line fruibile dal portale dell'Enpals o attraverso la trasmissione telematica dei flussi contributivi in formato Xml.*

### LUNEDÌ 31

#### **Invio telematico Flusso UniEmens**

Ultimo giorno utile per inviare telematicamente la denuncia mensile Uniemens dei **dati retributivi e contributivi** INPS per i lavoratori dipendenti e parasubordinati iscritti alla Gestione separata (co.co.co., co.co.pro., co.co.co. occasionali, lavoratori autonomi occasionali, incaricati della vendita a domicilio e associati in partecipazione) relativa ai compensi corrisposti nel mese di **dicembre 2010**.

*Presentazione all'INPS del Flusso UniEmens tramite Internet.*

#### **Collocamento obbligatorio**

Ultimo giorno utile per l'invio al Servizio competente del prospetto informativo da parte dei datori di lavoro soggetti alla disciplina in materia di assunzioni obbligatorie (art. 2, DM 22 novembre 1999).

#### **Denuncia INPS agricoltori trimestrale**

Ultimo giorno utile per la presentazione della denuncia telematica relativa agli operai agricoli a tempo indeterminato, determinato e compartecipanti individuali, e loro retribuzioni, contenente i dati relativi al trimestre **ottobre – dicembre 2010**.

*Denuncia all'INPS a mezzo Modello DMAG telematico*

#### **Riduzione del tasso medio INAIL**

Ultimo giorno utile per la presentazione all'INAIL della domanda di riduzione del tasso medio dei premi per prevenzione (art. 24, DM 12 dicembre 2000).

### FESTIVITÀ CADENTI NEL MESE DI GENNAIO 2011

**Sabato 1:** Primo giorno dell'anno

**Giovedì 6:** Festa dell'Epifania

Eventuali festività legate alla ricorrenza del **Santo Patrono**. ■